



REGIONE SICILIANA
Azienda Sanitaria Provinciale

Catania

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA
N. 1 DEL 29/04/2026**

Oggetto: Ottemperanza Sentenza n. 111/2026 in accoglimento del ricorso n. 748/2024 reg.prov.coll. proposto dal dott. Gaetano Barbera nei confronti dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania e l'Assessorato della Regione Siciliana alla Salute-Dipartimento Pianificazione Strategica.

*Il Commissario ad Acta
Dott.ssa Cristiana Benedetta Corva*

L'anno duemilaventisei il giorno ventinove del mese di Aprile, nei locali della sede legale dell'Azienda - via S. Maria La Grande n. 5 CT – il Commissario ad Acta, Dott.ssa Cristiana Benedetta Corva, giusta delega del Prefetto prot. n. 33485 del 10/03/2026 in ottemperanza alla sentenza n.111/2026 CGA Regione Siciliana ha adottato la seguente deliberazione:

IL COMMISSARIO AD ACTA

PREMESSO

- che, con sentenza n. 111/2026, resa nel ricorso per ottemperanza n. 748/2024 reg.prov.coll., proposto dal dott. Barbera Gaetano nei confronti della Azienda Sanitaria Provinciale di Catania e l'Assessorato della Regione Siciliana alla Salute – Dipartimento Pianificazione Strategica, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha nominato il Prefetto di Catania quale Commissario ad Acta con il mandato di provvedere all'esatta esecuzione della sentenza n. 607/2025 ed in particolare: a) l'inquadramento del dott. Gaetano BARBERA secondo le modalità indicate al punto a1) del dispositivo della sentenza n. 607/2025; b) alla liquidazione e al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali liquidate con la sentenza n. 607/2025;

- che, il Prefetto di Catania con atto avente prot. n. 33485 del 10.03.2026 ha delegato alla sottoscritta dott.ssa Cristiana Benedetta Corva le funzioni di commissario ad acta per l'ottemperanza della sentenza n. 111/2026;

- che, con verbale del 23 marzo 2026, assunto al protocollo n. 72845/2026, il sottoscritto Commissario si insediava presso l'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania;

CONSIDERATO

- che la sentenza n. 607/2025 dava mandato al Commissario ad acta di provvedere all'inquadramento del dott. Gaetano Barbera secondo le modalità indicate al punto a1) del dispositivo della sentenza n. 607/2025;

- che il punto a1) della sentenza n. 607/2025 prevede *“l'inquadramento del dott. Barbera nel secondo livello dirigenziale come stabilito dal DPRS 139/87, seguendo letteralmente le indicazioni di inquadramento indicate nei giudicati richiamati e nelle note di chiarimento dell'Ufficio legislativo e legale del 25 marzo 1989 e 5 ottobre 1988”*;

- che è quindi necessario procedere con il superiore inquadramento, nei termini previsti dalla sentenza n. 607/2025, al fine di ottemperare a quanto previsto dalla sentenza n. 111/2026;

VISTO

- che il Decreto Presidenziale della Regione Siciliana del 13 maggio 1987 n. 139 ha integralmente accolto il ricorso proposto dal Dott. Gaetano Barbera avverso il provvedimento del Presidente del Comitato di Gestione dell'Unità Sanitaria Locale n. 29 di Caltagirone n. 18882 del 11 agosto 1984;

- che, in particolare, il decreto è stato emanato in conformità al parere del Consiglio di giustizia amministrativa, a sezioni riunite, n. 284 del 17 dicembre 1986, con il quale veniva indicato che l'inquadramento del dott. Barbera Gaetano andava effettuato in relazione alla qualifica posseduta e sulla base di quanto previsto nell'art. 2 del D.P.R. n. 761/1979 sullo Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali;

- che, poiché nelle tabelle di equiparazione allegate al D.P.R. n. 761/1979 non viene indicata la qualifica di segretario economo, ai fini della equiparazione alle qualifiche di cui all'allegato 2 si deve

tener conto delle mansioni connesse alle qualifiche e che, *“in sede di inquadramento effettuato ai sensi dell’art. 64 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, ove si tratti di qualifiche non espressamente indicate, può essere riconosciuto lo svolgimento di mansioni superiori”*;

- che, la successiva nota di chiarimento dell’Ufficio Legislativo e Legale n. 9510 del 5 ottobre 1988 indica che *“... nel parere 17 dicembre 1986, n. 184/86 richiamato nel detto decreto [D.P.R. 13 maggio 1987 n. 139], il C.G.A., conformandosi alla relazione istruttoria di questo Ufficio, individuava nel 2° dirigenziale il livello in cui andava collocato il Barbera ex art. 75 dell’accordo nazionale 17 febbraio 1979, cui corrisponde la qualifica di direttore amministrativo previsto dal D.P.R. 761/1979”*

-che, con la nota di chiarimento dell’Ufficio Legislativo e Legale n. 3221 del 25 marzo 1989 è stato ulteriormente precisato che il D.P.R.S. n. 139/1987 è di pieno accoglimento del ricorso del dott. Barbera Gaetano ai fini della reiscrizione quale Direttore Amministrativo, avendo il C.G.A. riconosciuto lo svolgimento di funzioni dirigenziali autonome e stabilito che l’inquadramento dovesse avvenire considerando la concreta posizione funzionale, ai sensi dell’art. 64 del D.P.R. n. 761/1979 e dell’Allegato 2;

PRESO ATTO

- che, dall’istruttoria degli atti d’ufficio, emerge che la decorrenza giuridica dell’inquadramento è individuata nel 10 maggio 1983, data di presentazione della prima istanza volta al riconoscimento, presso l’U.S.L. n. 29 di Caltagirone, dell’inquadramento spettante in relazione alla posizione rivestita nell’Ente di provenienza, conforme tra l’altro, ai sensi dell’art 64 del D.P.R. 761/1979, alle mansioni effettivamente svolte;

RITENUTO ALTRESI’

- che la sentenza n. 607/2025 condannava in solido l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania e l’Assessorato Regionale alla Salute a corrispondere, quali spese processali, la somma di € 2.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge;

- che, a seguito della richiesta, avvenuta in sede di verbale di insediamento del Commissario ad Acta del 23 Marzo 2026, non sono stati prodotti atti di liquidazione spontanea delle spese processuali liquidate in sentenza, da parte dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania e dall’Assessorato della Regione Siciliana alla Salute – Dipartimento Pianificazione Strategica;

- che, ai fini del pagamento delle spese legali, con pec del 13/04/2026, l’avv. Carrubba nel fornire indicazioni sul proprio regime fiscale ordinario, comunicava altresì le informazioni bancarie del dott. Gaetano Barbera;

- che, a seguito dell’istruttoria espletata, il Commissario ad acta con atto del 17/04/2026, aveva disposto che i competenti uffici dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania e dell’Assessorato della Regione Siciliana alla Salute – Dipartimento Pianificazione Strategica, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, adottassero, previa la verifica della necessaria disponibilità di bilancio (sia in termini di competenza, sia di cassa), gli occorrenti atti amministrativo-contabili per il pagamento delle spese legali spettanti al dott. Barbera, in esecuzione della sentenza di ottemperanza n. 111/2026, indicando altresì le coordinate bancarie comunicate in data 13/04/2026.

Per quanto esposto:

DELIBERA

DI INQUADRARE, con efficacia immediata, il dott. Gaetano Barbera nel secondo livello dirigenziale del ruolo amministrativo, con la qualifica di Direttore Amministrativo, ai sensi e per gli effetti del D.P.R.S. n. 139/1987, del parere CGA n. 284/1986, del D.P.R. n. 761/1979 e del relativo Allegato 2, con decorrenza dalla data del 10 maggio 1983;

DI LIQUIDARE, seguendo le disposizioni del provvedimento del Commissario ad Acta del 17/04/2026, il credito spettante al dott. Gaetano Barbera quali spese legali disposte con la sentenza n. 607/2025, ammontanti ad € 2.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge, ordinando al competente ufficio di emettere il relativo mandato di pagamento;

DI TRASMETTERE, per gli adempimenti consequenziali, copia del presente provvedimento all'Assessorato alla Salute – Dipartimento Pianificazione Strategica e a tutti gli Uffici competenti;

DI PUBBLICARE il presente provvedimento sui siti istituzionali dell'Azienda Sanitaria Provinciale e dell'Assessorato della Regione Siciliana alla Salute – Dipartimento Pianificazione Strategica;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento per conoscenza al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (Segreteria) e alla Prefettura di Catania.

Sono da intendersi superati e privi di effetti tutti i precedenti provvedimenti incompatibili con il presente inquadramento.

IL DELEGATO DEL PREFETTO
COMMISSARIO AD ACTA
Dott.ssa Cristiana Benedetta Corva

Allegati:

- 1) Sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 111/2026;
- 2) Atto di delega del Prefetto di Catania prot. n. 33485 del 10.03.2026;
- 3) Verbale di insediamento del 23/03/2026, assunto al prot. n. 72845/2026.